

prof. GIOVANNI FLORA
Università di Firenze

LA TUTELA PENALE DEL “FATTO RELIGIOSO” TRA CODICE ROCCO E COSTITUZIONE^(*)

SOMMARIO: 1. I modelli fondamentali di disciplina penale del “fatto religioso”. – 2. Principi costituzionali e “laicità” del diritto penale. – 3. La tutela penale della religione nell’attuale sistema penale: dal Codice Rocco alla l. n. 85 del 2006. – 4. Verso un nuovo sistema di tutela penale del “fatto religioso”.

1. *I modelli fondamentali di disciplina penale del “fatto religioso”*

Dalla storia della legislazione penale dei diversi paesi emergono tre modelli fondamentali di atteggiamenti del legislatore penale nei confronti del fenomeno religioso: il modello “confessionale”, il modello “semi-confessionale”, il modello “laico”.

1) Nel modello confessionale il reato coincide con il peccato; la violazione del precetto religioso costituisce altresì illecito penale¹; *non c’è diritto* di professare la propria fede, *ma dovere* di professarla.

Un unico credo religioso è assunto ufficialmente come religione dello Stato.

* È il testo della relazione al Convegno su «*La Carta e la Corte: la tutela penale del fatto religioso tra normativa costituzionale e diritto “vivente”*» tenutosi a Ferrara il 26-27 ottobre 2007.

¹ Emblematici alcuni esempi contenuti nel «Codice generale austriaco dei delitti e delle pene» del 1797 (ristampa anastatica, Padova, 2005, con scritti di AA.VV. raccolti da S. VINCI-GUERRA): § 61 «*chi nega la ragione a feugo, che in luoghi pubblici, o in presenza di altri uomini sia con parole, scritti, o azioni bestemmj temerariamente l’Onnipotente, dovrà trattarsi da frenetico, e tenersi prigionie nello Spedale de’ pazzi finattanto che si resti sicuro della di lui emenda*», § 62 «*Ogni azione diretta a turbare studiosamente un atto di culto divino della Religione dominante o tollerata, ogni azione che fa vedere animosità, o aperto disprezzo nel tempio di Dio, o mediante cui vengano vilipesi gli Arredi destinati al culto divino, è un delitto politico*»; § 64 «*Un delitto politico commette pur quello, il quale tenta mediante falsa istruzione o raggiri di determinare un seguace della Religione Cristiana all’apostasia dalla fede, o il quale procura d’indurlo a negare ogni religione, o ad abbracciarne una, che nega il Vangelo*»; § 65 «*Eguale è un delinquente politico quello, il quale procura d’inspirare dottrina manifestamente falsa, o incredulità ad una comunità addetta alla Religione dominante, e di alienarla dalla medesima*». Colpisce particolarmente la qualificazione come “politico” del delitto in materia di religione e l’equiparazione del bestemmiatore al pazzo.

Si tratta di modello ormai abbandonato nelle moderne democrazie, ma che sembra ancora vivo e vegeto negli Stati di religione islamica.

2) Il modello semi-confessionale mantiene la distinzione tra illecito penale e trasgressione del precetto religioso; offre tuttavia una protezione privilegiata alla “*religione dello Stato*” la quale viene tutelata essenzialmente *come patrimonio della collettività* e non come diritto del singolo alla libera espressione e salvaguardia della propria dimensione spirituale.

Insomma, il delitto contro il “fatto religioso” rimane più simile ad un crimine contro lo Stato che ad un crimine contro la persona (la formula più spesso adottata è quella dei delitti “contro il sentimento religioso”).

Accanto alla tutela della Religione dello Stato può trovare posto in questo modello anche la tutela di altre confessioni religiose, *purché “ammesse”* (ed abbiano quindi superato un vaglio di compatibilità con i principi ideologico-politici di fondo cui si ispira lo Stato) e con una intensità inferiore, resa manifesta per lo più dagli inferiori livelli edittali di pena. Insomma la Religione dello Stato gode di una prestazione “privilegiata” rispetto ai “culti ammessi”.

Non è raro, però, che all’interno di questo modello si manifestino tendenze ad una affermazione di una gelosa tutela delle prerogative dei poteri dello Stato rispetto ad interferenze dei poteri religiosi, sì da incriminare finanche le critiche ad atti o provvedimenti dei poteri statali da parte di appartenenti ad ordini religiosi. Insomma: lo Stato offre la sua tutela alla religione, ma non ammette “invasioni di campo”, secondo schemi propri di un modello laico².

3) *Il modello laico* si ispira non solo ad una netta separazione tra reato e peccato, tra illecito penale e trasgressione religiosa o, più in generale etica, ma – oltre a caratterizzarsi per alcuni fondamentali principi cui deve ispirarsi il reato inteso come fatto socialmente dannoso, offensivo di primari beni-interessi la cui salvaguardia è indispensabile ad assicurare una ordinata convivenza – rimane assolutamente indifferente al “fatto religioso”, non prendendo posizione alcuna su temi che comportino uno “sbilanciamento” a favore di una piuttosto che di un’altra concezione etico-religiosa. Anzi, portato alle sue

² Il “vecchio” c.p. francese (la cui ultima edizione ufficiale risale al 1832) prevedeva una serie di fattispecie (successivamente abrogate già con l. 9 dicembre 1909) che incriminavano «*critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement*» (artt. da 201 a 203) o «*dans un écrit pastoral*». Analoghe disposizioni erano presenti, ad esempio, nel codice penale della Repubblica di San Marino del 1865 negli artt. 331 e 332.

più coerenti conseguenze, implica l'assenza di tutela non solo del sentimento religioso, ma finanche della libertà religiosa che potrebbe vedersi protetta solo come una qualsiasi altra "manifestazione di pensiero"; sia sotto l'aspetto di eventuale causa di giustificazione, sia come afferente a quel complesso di libertà di fatto costituenti naturalmente oggetto di protezione "finale" della libertà di autodeterminazione (nel nostro sistema – tanto per capirci – presa in considerazione nel delitto di violenza privata ex art. 610 c.p.). In ogni caso, se tutela penale viene apprestata, questa si incentra sul diritto di libertà religiosa (come nel Codice Zanardelli del 1889 e già nel codice dei delitti e delle pene del Regno d'Italia, del 1911) o di libertà di professare ideologie "forti" (com'è nel codice penale tedesco attuale).

Detto questo, risulta del tutto evidente la contraddizione in cui vive il nostro attuale sistema penale quanto alla tutela del "fatto religioso": una Carta Costituzionale sicuramente espressiva, da un lato, di norme riconducibili al principio di laicità, dall'altro di norme che riconoscono la pari libertà di religione, di tutte le confessioni religiose; per contro, un codice penale che, anche dopo gli interventi di Corte Costituzionale e legislatore, appresta tutela, sia pure "paritaria", ancora al "sentimento religioso".

Si tratta di una contraddizione solo apparente o reale? E qual è l'orientamento "costituzionalmente conforme" che il legislatore penale deve seguire in materia di tutela della religione?

Le risposte richiedono che si debba preliminarmente chiarire:

- a) Qual è il senso della scelta di "laicità" della nostra Costituzione e più in generale quali ne sono le opzioni in tema di religione.
- b) Qual è l'attuale prospettiva di tutela del "fatto religioso" così come attualmente risulta organizzata a seguito delle numerose sentenze della Corte Costituzionale che si sono succedute dal 1997 in poi e delle modifiche legislative introdotte nel 2006.

2. *Principi costituzionali e "laicità" del diritto penale*

Com'è noto, si è recentemente riaperto il dibattito penalistico sul significato e sulle conseguenze della "laicità" del nostro attuale sistema.

Di questo dibattito non è possibile in questa sede dar compiuto conto. Ma mi pare di poter concordare con la presa di posizione di chi ha sottolineato³

³ S. CANESTRARI, *Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali*, in *Studi Marinucci* a

come, innanzi tutto, la laicità non sia tanto un “principio” del moderno diritto penale, ma ne costituisca invece un “carattere”.

Cosicché il nostro diritto penale, anche per precetto Costituzionale, si conforma tra gli altri, ai canoni della legalità, della materialità-offensività, della responsabilità penale personale, della extrema ratio, dell’uguaglianza e della libertà di manifestazione del pensiero; vere e proprie “impronte” del nostro diritto penale.

Insomma – mi permetto di aggiungere – un diritto penale che rifugge dalla “spiritualizzazione” della responsabilità e dell’oggetto della tutela, che non si “impossessa” totalmente della persona umana pretendendo di orientarne tutti i “momenti” anche i più “intimi” della sua vita.

Scendendo poi al campo della tutela del “fatto religioso”, laicità non mi pare però che equivalga ad espunzione dall’alveo del penalmente tutelabile di quella dimensione fondamentale della personalità umana costituita dall’adesione ad una fede religiosa. Certo in una condizione assoluta di parità tra “fedi” (e – mi verrebbe da aggiungere – anche di “concezioni del mondo” non necessariamente religiose in senso stretto).

Parità desumibile già “a prima lettura” dalle norme costituzionali in materia e che lascia emergere un ulteriore profilo che caratterizza il “modo di vedere” costituzionale del “fatto religioso”: quello della “tolleranza”. Intendo dire che, proprio per garantire il libero e pieno esplicarsi delle plurime confessioni religiose (e delle concezioni laiche aconfessionali) è necessario che il dibattito pur acceso si svolga sempre nel rispetto di ciascuna concezione religiosa (o aconfessionale) come avente una propria dignità in sé. Ciò proprio perché la tentazione di conquistare una sorta di “monopolio delle anime” è tendenza difficilmente coercibile di ciascun “credo”; ma si pone proprio in netta antitesi rispetto al significato costituzionale della libertà di religione⁴.

cura di E. DOLCINI - C.E. PALIERO, vol. I, Milano, 2006, p. 142 ss. Su “laicità” e diritto penale la letteratura è sterminata. Oltre agli scritti che saranno citati in seguito, si possono vedere, esemplificativamente, i fondamentali lavori di F. STELLA, *Laicità dello Stato: fede e diritto penale*, in AA.VV., *Diritto penale in trasformazione*, a cura di G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Milano, 1985, p. 310 ss.; nonché di G. FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi Nuvolone*, I, Milano, 1991, p. 165 ss.; V. MORMANDO, *Religione, laicità, tolleranza e diritto penale*, in *Scritti per Stella*, Napoli, 2007, I, p. 259 ss.; F. PALAZZO, *La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 47 ss.; e M. ROMANO, *Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 477 ss.

⁴ Su questi temi v. *amplius* G. FLORA, *Tutela penale delle confessioni acattoliche, libertà di*

Le conseguenze che il principio riflette nell'ambito di cui ci occupiamo attendono essenzialmente alla "foggia" che deve assumere la libertà di critica religiosa che a mio avviso presenta una, sia pur relativa, autonomia rispetto alla più generale libertà di manifestazione del pensiero e che ne costituisce dunque un c.d. "limite interno".

Non mi pare invece – come meglio si dirà più avanti – che esso renda incompatibile una tutela diretta della religione⁵.

3. *La tutela penale della religione nell'attuale sistema penale: dal Codice Rocco alla l. n. 85 del 2006*

Se volessimo cogliere in estrema sintesi i tratti caratterizzanti la tutela della Religione nell'impianto originario del Codice Rocco, se ne potrebbero evidenziare tre: tutela privilegiata della Religione Cattolica assunta a "Religione di Stato" (la sola del resto a vedersi tutelata dalla bestemmia e dal vilipendio come tale); tutela non della libertà religiosa ma del "sentimento" religioso; tutela essenzialmente da manifestazioni di disprezzo ("vilipendio") rivolta al patrimonio di credenze, o direttamente o indirettamente tramite l'incriminazione del dileggio di persone devote o di cose destinate al culto⁶.

Il quadro è rimasto a lungo immutato, per l'atteggiamento "conservatore" sia della giurisprudenza ordinaria sia di quella Costituzionale.

In particolare, la maggior tutela assegnata alla religione cattolica veniva giustificata in base ad un triplice ordine di considerazioni: la religione cattolica è la religione dello Stato e, dunque, la religione della maggioranza; i principi del cattolicesimo appartengono alla tradizione del popolo italiano; l'offesa ai principi del cattolicesimo comporta una maggiore intensità delle reazioni sociali.

Emblematica, in proposito, la sentenza n. 125 del 1957 della Corte Costituzionale la quale, dopo aver rilevato che il sistema approntato dal Codice Roc-

critica e principio di tolleranza religiosa, in *Foro it.*, 1992, c. 705 ss.; nonché, da ultimo, V. MORMANDO, *Religione*, cit., p. 259 ss.

⁵ Così, invece, da ultimo, V. MORMANDO, *Religione*, cit., p. 265, nonché A. CADOPPI - P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale. Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli*, Padova, 2004, p. 134; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, Bologna, 2003, p. 432; P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, 1983, p. 283.

⁶ M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche* (II), in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1199.

co, che assume ad oggetto di tutela non più la libertà religiosa, come il Codice Zanardelli, ma “l’idea religiosa in sé e quindi il suo valore sociale”, ha come coerente (e quindi “ragionevole”, ex art. 3 Cost.) conseguenza una più intensa protezione della religione cattolica rispetto agli altri culti. E più avanti aggiunge che gli artt. 7 ed 8 Cost. non stabiliscono una “parità” tra le diverse confessioni religiose, ma ne differenziano la posizione giuridica *«che è sì di eguale libertà (come dice l’art. 8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato»*.

La rilevanza delle affermazioni contenute in questa sentenza è di tutta evidenza: se si “leggono” le norme costituzionali in materia di religione senza vederle (come essa appunto fa) in connessione con il fondamentale principio di laicità, pur esso facilmente desumibile dalla carta costituzionale, diventa davvero difficile cogliere l’estraneità del sistema di tutela congegnato dal Codice Rocco al quadro complessivo dei valori costituzionali.

Orbene, un primo, decisivo passo verso una inversione di rotta è – com’è noto – costituito dal Protocollo Addizionale all’Accordo di modifica del Concordato lateranense, recepito con l. 25 marzo 1985, che, al punto 1, abbandona il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato (“Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”).

Comincia, così, il cammino (per altro non breve), verso una *“progressiva personalizzazione dell’oggetto della tutela, quale effetto dell’affermazione del principio supremo di laicità o non confessionalità dello Stato, che non giustifica più una diversa intensità di tutela in ragione della religione professata, in quanto si verrebbe a pregiudicare la pari dignità della persona”*⁷.

Ne rappresenta una tappa fondamentale una famosa sentenza della Corte Costituzionale⁸ pronunciata in tema di insegnamento della religione nelle

⁷ Corte Cost. sentenza n. 203 del 1989.

⁸ Con la sentenza n. 925 del 1988, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 724 c.p. (bestemmia) definisce *«inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose»*. Con questa sentenza si ha, dunque, la prima significativa affermazione del principio supremo della laicità dello Stato – presupposto indefettibile della tutela penale del sentimento religioso – che viene successivamente ribadito anche nella sentenza n. 203 del 1989 resa in tema di insegnamento della religione nelle scuole. Il definitivo congedo dal *«criterio quantitativo»* viene inoltre riaffermato con la successiva sentenza n. 440 del 1995 sulla “bestemmia”. È questa peraltro l’occasione per una “rilettura” dell’oggetto giuridico della tutela della fattispecie in esame, epurata dai riferimenti alla sola fede cattolica, “rivisitato”

scuole, secondo la quale il principio di laicità “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”.

La stessa Corte Costituzionale, poi, intraprende un’opera di progressiva demolizione dell’impalcatura delle fattispecie codicistiche in tema di religione. Si susseguono, così, una serie di decisioni⁹ con le quali si sgretola la posizione di privilegio della religione cattolica rispetto alle altre, francamente davvero inconciliabile con gli artt. 2, 3, 8 e 19 Cost. Non mi pare, infatti, che si possa seriamente dubitare che una religione meno penalmente tutelata sia, nella realtà, anche meno libera.

Risultato certo importante, ma per così dire, il minimo che ci si potesse aspettare. Per vero rimane la contraddizione tra il senso della tutela penale della religione che anima le suddette sentenze (la religione come fundamenta-

come *offesa al buon costume*.

Nella stessa direzione, si inseriscono poi la decisione n. 334/1996 della Corte Cost., con la quale dichiara l’illegittimità dell’art. 238, 2° co. c.p.c. nella parte in cui, regolando il modo di prestazione del giuramento decisorio, prevedeva che il giurante pronunciasse le parole: «*consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro...*»; la sentenza n. 329 del 1997 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 404, 1° co. c.p. (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*), nella parte in cui prevedeva «*la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale*» per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato; nonché la sentenza n. 508 del 2000 con la quale la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 cod. pen. (*Vilipendio della religione dello Stato*), espungendo *in toto* dall’ordinamento la fattispecie *de qua*.

Da ultimo le sentenze n. 327 del 2002 e n. 168 del 2005 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale – rispettivamente dell’art. 405 cod. pen. (*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*), nella parte in cui per tali fatti «prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti», e dell’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice. Entrambe le decisioni muovono dalla considerazione delle «*esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose*».

⁹ A. GAMBERINI - G. INSOLERA, *Legislazione penale compulsiva, buone ragioni ed altro. A proposito della riforma dei reati di opinione*, in *La legislazione compulsiva*, a cura di G. INSOLERA, Padova, 2006, p. 135 ss.; T. PADOVANI, *Un intervento normativo sordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida al dir.*, 2006, n. 14, p. 28 ss.; M. PELISSERO, *Osservazioni critiche*, cit, p. 1201 ss.; C. VISCONTI, *Il legislatore azzecagarbugli: le “modifiche in materia di reati di opinione” introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85*, in *Foro it.*, V, c. 217 ss.

le diritto della persona umana) e la collocazione sistematica delle fattispecie che sottende ancora l'idea del "sentimento religioso" come un *quid* appartenente alla comunità sociale come tale.

Né l'intervento riformatore (vorrei dire il *maquillage*) del 2006 risulta maggiormente soddisfacente¹⁰. Esso, infatti, oltre a ridimensionare drasticamente il carico sanzionatorio dei reati in questione, si è limitato a sottolineare che la condotta di vilipendio deve estrinsecarsi in forme di per sé offensive. Approdo al quale, per vero, si poteva già prima pervenire in base all'ovvia considerazione che non possono rientrare nello schema descrittivo della fattispecie i comportamenti coperti dalla scriminante dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero che, almeno a mio parere, trova una specificazione in materia religiosa dove incontra, per altro, un ulteriore temperamento nel canone della tolleranza. Certo al legislatore va ascritto il merito di avere frapposto un definitivo argine ad interpretazioni troppo fedeli allo spirito originario delle norme che, proprio ricorrendo al requisito del "vilipendio", intendevano colpire più l'atteggiamento interiore di irriverenza, ancorché non manifestato con espressioni di per sé contumeliose, che la condotta obiettivamente offensiva¹¹.

Ma, appunto, una volta spostato il baricentro della tutela sulla dimensione spirituale della persona (e cioè, in sostanza, sulla dignità della persona come tale in uno dei suoi più caratterizzanti aspetti) e non più sul sentimento della comunità dei fedeli, che senso ha più incentrare le fattispecie sulle condotte di vilipendio. Il sistema delle incriminazioni in materia non va dunque completamente ripensato?

4. Verso un nuovo sistema di tutela penale del "fatto religioso"

Una volta stabilito che l'attuale complesso delle incriminazioni in materia va ripensato *funditus*, la prima domanda che ci si deve porre è naturalmente quella dell'opportunità/necessità di mantenere nel codice norme a tutela della dimensione religiosa della persona umana.

A mio parere ed in linea con il pensiero della Corte Costituzionale, ribadisco che il principio di laicità non comporta affatto la delegittimazione di una tutela penale "diretta" della religione¹². Non solo il complesso delle norme co-

¹⁰ Per un rilievo sostanzialmente analogo, D. PULITANÒ, *Laicità*, cit., p. 78.

¹¹ Per il ricorso alle norme penali "comuni", cfr., invece, i già citati lavori di V. MORMANDO, A. CADOPPI, P. VENEZIANI, G. FIANDACA, E. MUSCO, P. SIRACUSANO.

¹² In tal senso, già M. ROMANO, *Secolarizzazione*, cit., p. 496. E, del resto, perfino il codice

stituzionali afferenti alla libertà di religione ed i richiami al divieto di discriminazioni per motivi religiosi fanno della dimensione religiosa della personalità un “bene di rilevanza costituzionale”, come tale quasi automaticamente tutelabile penalmente. Ma mi sembra anche difficile negare che la dimensione religiosa e – sia chiaro –, più in generale spirituale, dell’uomo faccia parte di quel novero dei diritti inviolabili della persona che la Costituzione impone alla “Repubblica” di tutelare (art. 2 Cost.), se necessario anche con la sanzione penale. Certo, qualora si decida di ricorrere a tal tipo di sanzione occorre formulare le relative fattispecie in conformità a tutti i canoni che – com’è noto – la stessa Costituzione richiede. Su tutti quelli di “offensività” e di “*extrema ratio*”.

Ciò premesso, la prima scelta da fare concerne la “selezione” delle confessioni religiose da tutelare e l’eventuale estensione della tutela anche alle ideologie non confessionali, ma tali da costituire una vera e propria “fede” cui la persona aderisce *toto corde*. Orbene, da questo punto di vista, specie in una società sempre più multiculturale, non ritengo davvero possibile subordinare la tutela ad un previo riconoscimento della “patente” di confessione religiosa da parte dell’ordinamento. L’unico limite non potrà che essere quello della non contrarietà ai principi fondamentali della Carta Costituzionale (sarebbe, per esempio, davvero curioso concedere tutela alle sette sataniche!). Mentre, con lo stesso limite, la tutela, in uno Stato laico, va concessa anche alle ideologie “totalizzanti” (sul modello del codice penale tedesco)¹³. Spetterà al Giudice riconoscere la sussistenza nel caso concreto dei caratteri che, secondo consolidati canoni di giudizio, una “fede” deve possedere per potersi qualificare come “confessione religiosa” o come “*weltanschauung*”.

In secondo luogo, occorre individuare l’oggetto specifico della tutela. A mio parere questo non può che essere duplice: la libertà di professare la propria fede nelle sue manifestazioni caratterizzanti; il complesso e ciascuno dei simboli tipici di un determinato “credo”. Il patrimonio dei dogmi, invece, non potrà che ricevere protezione dalle norme “comuni” sulla tutela della dignità dei singoli o delle comunità cui i singoli appartengono.

Le fattispecie a protezione della libertà di professare la propria fede, andrebbero costruite come fattispecie speciali di “violenza privata”, la quale ul-

penale del 1995 della cattolicissima Spagna, si preoccupa di tutelare non solo i sentimenti religiosi dei singoli, ma anche, più in generale, la libertà di coscienza (la sezione seconda del capitolo quarto, dedica gli articoli da 522 a 525 alla protezione, appunto, anche della «*libertad de conciencia*»).

¹³ Nello stesso senso, M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religione, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 499.

tima dovrebbe comunque essere arricchita da un'ipotesi a tutela del libero esercizio di tutti i diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

Le fattispecie a salvaguardia dei simboli andrebbero modellate, a loro volta, su condotte di offesa "materiale", sul calco della figura del danneggiamento e/o deturpamento (si pensi, ad esempio, al caso di chi imbratti i muri di una moschea o di una chiesa cattolica con scritte offensive del patrimonio religioso islamico o cattolico). La dannosità sociale del comportamento sarebbe, in tali casi, evidente, mettendo a repentaglio la pacifica convivenza in seno alla comunità sociale per il conseguente rischio di innesco di una spirale di pericolose reazioni a catena¹⁴.

Si potrebbe però osservare che tale riflesso sulla pacifica convivenza potrebbe prodursi solo se la confessione religiosa o la "concezione della vita" "presa di mira" conta un numero di adepti sufficientemente consistente. Con il rischio, così, di rinnegare sostanzialmente la nuova prospettiva di tutela che verrebbe risucchiata nel vortice della vecchia: la religione (o la "fede laica") come valore di civiltà considerato di per sé e testimoniato dal grado di adesioni; non come diritto di libertà del singolo. Rischio che potrebbe essere neutralizzato inserendo nelle futuribili fattispecie un requisito espresso di pericolosità della condotta per la "tranquillità sociale"¹⁵, in modo da contemperare la genuina natura dell'oggetto della tutela con la necessaria dannosità sociale che il comportamento deve assumere per meritare la sanzione penale.

A mio modo di vedere, però, si tratta di dubbio che, realisticamente, non ha ragion d'essere. Infatti, se un "culto emergente" o una certa "concezione del mondo" non possiede sufficiente "visibilità sociale" in ragione dello scarso numero dei proseliti, mi sembra oltremodo improbabile che i "concorrenti" nella conquista del "monopolio delle anime" se ne preoccupino a tal punto da trascendere in comportamenti così gravemente (e gratuitamente) denigratori come quelli che propongo vengano incriminati. Ed in ogni caso (di qualcuno ci si deve pur fidare!) sono convinto che i Giudici sapranno offrire delle nuove norme un'interpretazione e pratica applicazione tali da garantire l'adeguata tutela della dimensione spirituale della persona umana, nel contemporaneo rispetto del canone secondo il quale la sanzione penale costituisce l'*extrema ratio*.

¹⁴ Si pone un problema del genere M. ROMANO, *Principio di laicità*, cit., *ibidem*.

¹⁵ Diversa sarà ovviamente la situazione se, pur in esiguo numero, gli aderenti sono così particolarmente attivi da rendersi socialmente ben percepibili, inserendosi così in quella dialettica ideologico-religiosa le cui degenerazioni le norme che ipotizzo sono destinate a colpire.